

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 379)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

col Ministro dei Trasporti

(RUFFINI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ANSELMI TINA)

col Ministro della Sanità

(DAL FALCO)

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(PEDINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1976

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta

ONOREVOLI SENATORI. — Lo statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, come è noto, non prevede l'emanazione di norme di attuazione attraverso procedure del tipo di quelle a tal fine previste dagli altri statuti speciali.

Manca, quindi, per tale Regione l'espressa previsione di uno strumento per l'organico trasferimento delle funzioni amministrative statali.

Dopo una prima fase nella quale la Regione ha emanato essa medesima leggi di « assunzione » delle funzioni statali, la Corte costituzionale, con sentenza n. 76 del 6 marzo 1963, ha stabilito che il passaggio di funzioni debba venire anche per la Valle d'Aosta con apposito provvedimento legislativo statale, ai sensi dell'ottava disposizione transitoria della Costituzione.

La mancata adozione di tale provvedimento ha posto la Valle in una situazione di svantaggio anche rispetto alle Regioni ordinarie, per le quali il trasferimento di funzioni è stato effettuato con i decreti delegati del 1972. Da un lato, infatti, la Valle non ha potuto fruire di un organico trasferimento di funzioni a mezzo di norme di attuazione statali, dall'altro non ha ricevuto se non in parte le funzioni trasferite alle stesse Regioni ordinarie.

Per consentire alla Regione la possibilità di esercitare adeguatamente le attribuzioni statutarie, si è predisposto un disegno di legge ordinaria, che prevede appunto un organico trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione.

I criteri posti a base di questo disegno di legge, che si porta ora all'esame del Parlamento, sono stati quelli di applicare alla Valle i principi ispiratori dei decreti delegati del '72 relativi alle Regioni a statuto ordinario, con tutte le modifiche ed integrazioni rese necessarie dalla particolare autonomia della Regione.

Il disegno di legge si compone di 75 articoli, ripartiti in 7 titoli, i quali riguardano:

— il trasferimento e la delega di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione e

la disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Regione in relazione alle funzioni trasferite o delegate;

— le norme particolari dettate per l'assunzione in servizio dei pubblici impiegati in Valle d'Aosta;

— norme speciali per la disciplina dei segretari comunali nel territorio della Valle;

— il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a favore della Valle d'Aosta;

— le modificazioni alla norma sull'elettorato passivo nell'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta;

— la nuova disciplina dei controlli amministrativi e contabili sugli atti della Regione;

— l'estensione alla Valle d'Aosta delle norme sulla organizzazione regionale da attuarsi attraverso i decreti delegati previsti dalla legge n. 382 e successiva rinnovazione.

Infine, si fa presente che su taluni settori si è ritenuto di rinviare il trasferimento delle funzioni ad un successivo momento.

Si tratta delle competenze in materia di industria e commercio, di previdenza sociale, di assicurazioni sociali nonché di attività sportive e ricreative.

Passando all'esame dei singoli articoli, si prevede l'estensione alla Valle d'Aosta delle funzioni trasferite con i decreti delegati del 1972 nonché di quelle delegate con gli stessi decreti (artt. 1 e 2).

Si prevede poi il trasferimento delle funzioni in ordine alla toponomastica (art. 3).

È prevista la riserva allo Stato, sulla falsariga di quanto già previsto per altre regioni a statuto speciale, di una serie di competenze in materia agricola, trascendenti l'ambito della materia (art. 4); è data una particolare disciplina al Parco nazionale del Gran Paradiso, che viene ad essere gestito attraverso apposito consorzio tra Stato e Regione (art. 5).

Nel settore dei lavori pubblici è previsto il coordinamento tra le competenze urbanistiche della Regione e le competenze dello Stato, mentre, in attesa del riordinamento del provveditorato alle opere pubbliche, sono trasferite alla Regione le funzioni già eser-

citare dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte nei confronti della Valle nonchè l'ufficio del genio civile di Aosta (artt. 6 e 7).

Viene altresì delegata alla Regione l'attività statale in materia di vigilanza sulle opere in cemento armato e simili (art. 8).

Si istituisce poi il compartimento regionale dell'ANAS per la Valle d'Aosta (art. 9), e si trasferiscono alla Regione le competenze in materia di espropriazione per la pubblica utilità per tutte le opere non a carico dello Stato (art. 10).

Nel settore dei trasporti, sono trasferite alla Regione tutte le competenze in materia di trasporto di interesse prevalentemente regionale (art. 11).

Vengono poi integrate le norme di trasferimento di funzioni già previste per le Regioni a statuto ordinario in materia di: acque minerali e termali (art. 12); usi civici (art. 13); ordinamento delle minime proprietà culturali (art. 14); beni culturali ed ambientali (articolo 15).

Nel settore della formazione professionale si ha il trasferimento del personale e dei beni dall'ENALC alla Regione (art. 16).

Viene trasferita alla Valle d'Aosta la competenza della sovrintendenza dei beni librari di Torino inerente al territorio della Valle (art. 17).

Viene poi attuata la competenza statutaria della Valle in materia di servizi antincendi e delle connesse funzioni in materia di protezione civile (artt. 18, 19, 20 e 21).

Il trasferimento alla Valle delle competenze in materia di istituzione di enti di credito di carattere esclusivamente locale e i connessi rapporti con lo Stato sono disciplinati dagli articoli 22, 23, 24 e 25.

La Valle viene assimilata alle province ai fini della concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e della direzione generale degli istituti di previdenza per spese di investimento (art. 26).

Nel settore dell'istruzione materna, elementare e secondaria, la speciale competenza statutaria della Valle viene attuata attraverso norme che tengono conto delle specifiche esigenze valdostane, con particolare rife-

rimento al bilinguismo ed alla ricerca e sperimentazione nel settore educativo (artt. 27/32); nella stessa sede si disciplina il trasferimento alla Regione del convitto nazionale « Federico Chabod » (art. 30).

Si prevede la delega ad autorizzare gli enti assistenziali ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili nonchè il trasferimento delle funzioni relative all'ONMI (art. 33); si disciplina ancora la competenza amministrativa della regione in materia di igiene e sanità, con l'indicazione — corrispondente a quella di altre regioni a statuto speciale — delle riserve statali in materia (artt. 34, 35 e 36).

In materia di antichità e belle arti, anche qui secondo quanto previsto per le altre regioni a statuto speciale, si trasferiscono alla Valle le competenze dello Stato relative al territorio della Regione (art. 37).

Viene poi disciplinato l'intervento sostitutivo dello Stato in caso di inattività regionale in materia delegata (art. 38), la funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa della Valle (art. 39); la facoltà della Regione di avvalersi dei servizi tecnici scientifici dello Stato (art. 40), nonchè degli organi consultivi statali (art. 41).

Si delega alla Regione il potere di riconoscere le persone giuridiche e private operanti nella Regione in materia di competenza regionale (art. 42).

Si trasferiscono, quindi, i poteri dello Stato in ordine agli enti, consorzi, eccetera, operanti nelle materie trasferite (art. 43).

Mentre sono fatte salve le funzioni di interesse esclusivamente locale finora esercitate dai comuni (art. 44), sono dettate le opportune norme relative al trasferimento di uffici e personale dello Stato alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della legge (artt. 45/49).

Il titolo si chiude con la necessaria norma di copertura finanziaria (art. 50).

Il titolo secondo detta particolari norme per l'accesso alle carriere pubbliche in Val d'Aosta, prevedendo sia la possibilità di prove per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, sia la preferenza nell'assunzione a coloro che sono originari della Re-

gione o che conoscano la lingua francese; uguale preferenza è data ai suddetti elementi in caso di trasferimento (art. 51/55).

Il titolo terzo deroga alla disciplina ordinaria in materia di segretari comunali, prevedendo sia la necessità della conoscenza della lingua francese, sia la possibilità, in via transitoria, di diventare segretario comunale in Valle d'Aosta per i più piccoli comuni anche per i non laureati (artt. 56/60).

È poi prevista l'ammissione della Valle al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, con le stesse modalità previste per le altre Regioni a statuto speciale (art. 61).

In applicazione del principio entrato nella legislazione statale, il limite per l'eleggibilità a consigliere regionale viene ridotto a 21 anni (art. 62).

Il titolo sesto riordina tutta la materia dei controlli sugli atti regionali, disciplinando il procedimento di controllo della Commissione di coordinamento e apportando una serie di snellimenti alla procedura medesima (art. 63); si eleva a 500 milioni il valore delle deliberazioni sottoposte ad approvazione, in quanto concernenti alienazioni, acquisti, appalti, eccetera (art. 64); in tale ipotesi è altresì prevista l'esecutività della delibera se non v'è richiesta di riesame da

parte della Commissione di coordinamento (art. 65).

Sono poi disciplinate l'eseguibilità provvisoria degli atti deliberativi degli organi regionali (art. 66), il diritto della Regione di intervenire in ogni fase del procedimento di controllo (art. 67), il controllo regionale sulle delibere degli enti locali (art. 68) nonché alcune precisazioni sulla composizione, il funzionamento e le competenze della Commissione di coordinamento (artt. 69/72).

Si chiarisce, poi, la disciplina fiscale dei contratti dei comuni ed altri enti locali nonché dei contratti preparatori dell'Amministrazione regionale (artt. 73 e 74).

Infine, il titolo settimo disciplina l'estensione alla Valle dell'efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; ciò avrà luogo attraverso la delega al Governo ad emanare appositi decreti legislativi regolati dai seguenti principi e criteri direttivi: corrispondenza delle funzioni attribuite alla Valle con quelle attribuite alle Regioni a statuto ordinario; rispetto della disciplina finanziaria prevista nel presente disegno di legge; preferenza nel trasferimento di personale alla Regione a chi conosca la lingua francese; salvaguardia delle funzioni amministrative già esercitate dalla Regione (art. 75).

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****NORME DI ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE COSTI-
TUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 4****CAPO I**

*Trasferimento e delega di funzioni ammini-
strative dallo Stato alla Regione Valle d'Aosta*

Art. 1.

Ferme restando le funzioni amministrati-
ve finora esercitate dalla Regione Valle
d'Aosta, sono estese alla Regione medesima
con le integrazioni e le deroghe di cui agli
articoli seguenti, relativamente al suo ter-
ritorio, le disposizioni di trasferimento del-
le funzioni amministrative statali contenute
nei decreti del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1972, nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e 15 gen-
naio 1972, nn. 7, 8, 9, 10 e 11.

Art. 2.

Sono delegate alla Regione Valle d'Aosta,
con le integrazioni e le deroghe di cui agli
articoli seguenti, le stesse funzioni ammini-
strative statali delegate con i decreti del Pre-
sidente della Repubblica indicati all'articolo
1 e col decreto del Presidente della Repubbli-
ca 5 giugno 1972, n. 315, salvo che tali funzio-
ni spettino alla Regione a titolo proprio.

Sono altresì ad essa delegate le stesse fun-
zioni amministrative in materia di cave tra-
sferite con decreto del Presidente della Re-
pubblica 14 gennaio 1972, n. 2.

Art. 3.

Sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta,
in attuazione dell'articolo 4, primo comma,

della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione agli articoli 2, lettera v), e 38, primo comma, della legge costituzionale medesima, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alla toponomastica.

Art. 4.

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) ai rapporti internazionali e con le Comunità europee;

b) agli interventi per la regolazione del mercato agricolo;

c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca;

d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonché di materiale seminale; al rilascio dei certificati fitopatologici per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei prodotti agricoli;

e) al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici;

f) alla concessione di marchi e denominazioni tipiche o di origine di prodotti agricoli, salva la facoltà della Regione di porre in essere i provvedimenti che ritenga opportuni per l'incremento dei prodotti tipici della Valle, a norma dell'articolo 2, lettera n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

g) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

h) all'ordinamento istituzionale del credito agrario ed alla determinazione dei tassi massimi;

i) all'alimentazione;

l) al fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche;

m) alla istituzione ed alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici;

n) al rilascio delle licenze di porto d'armi per uso di caccia.

L'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lettere *b)*, *d)* e *m)* è delegato alla Regione per il proprio territorio.

Sono altresì delegate alla Regione le funzioni relative agli adempimenti previsti dal fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonché ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

Art. 5.

Il Parco nazionale del Gran Paradiso, del quale sarà conservata una configurazione unitaria, verrà gestito mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e la Valle d'Aosta.

Fino alla costituzione del consorzio di cui al comma precedente, la Regione Valle d'Aosta si avvale dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso. Le spese per il funzionamento dell'ente Parco sono a carico per metà del bilancio dello Stato e per metà del bilancio della Regione.

Alla data di costituzione del consorzio di gestione del Parco, il consorzio subentra all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso in tutti i suoi rapporti giuridici e patrimoniali. Il personale dipendente dall'ente Parco passa al consorzio nel rispetto delle posizioni giuridico-economiche acquisite.

La Valle d'Aosta, in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco nel suo territorio, provvede con legge, previa consultazione con lo Stato, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela.

La Valle d'Aosta, per la parte di sua competenza territoriale, disciplina con legge le

forme ed i modi della specifica tutela; allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline relative, lo Stato e la Regione adottano previamente le intese necessarie sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali.

Le competenze previste dall'articolo 10 del regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, saranno esercitate dal Consorzio.

Art. 6.

In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettere *f*, *g*, *m*, *q*, ultima parte, ed all'articolo 3, lettera *c*, e fermi restando l'articolo 4 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, e l'articolo 12, n. 8, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, si aggiunge:

« Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico regionale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie ed aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la Regione Valle d'Aosta.

Il piano urbanistico regionale ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge regionale. I relativi progetti di piano devono essere inviati al Ministero dei lavori pubblici, il quale formula, entro 60 giorni dalla recezione, eventuali osservazioni a scopo di coordinamento.

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) alla rete autostradale ed alle strade statali, salvo le strade costituenti la viabilità locale e regionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, e della legge regionale 18 ottobre 1950, n. 1;

b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali, sentita la Regione; l'efficacia del provvedimento di declassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto regionale — che dovrà essere emanato entro sei mesi — con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale; i provvedimenti di classificazione e quelli di declassificazione, congiunti all'atto regionale testè previsto, comportano il trasferimento delle strade;

c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;

d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;

e) alle opere idrauliche di prima e seconda classe;

f) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;

g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, all'edilizia universitaria, alla costruzione di alloggi per i dipendenti statali la cui concessione sia essenzialmente subordinata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio, alle opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative alle materie di cui alle lettere precedenti, nonchè agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi;

h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici.

Resta, altresì, ferma la competenza degli organi statali, da esercitare, sentita la Regione, in ordine agli aggiornamenti e modifiche del piano generale degli acquedotti ».

Art. 7.

È trasferito alla Regione Valle d'Aosta l'ufficio del Genio civile di Aosta, salvi i servizi e le sezioni cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.

Sono altresì trasferite alla Regione Valle d'Aosta le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del Genio civile di Aosta e la cui attività sia

inerente alle funzioni amministrative della Regione.

Fino a quando la Regione non avrà disposto diversamente con legge, l'ingegnere capo preposto all'ufficio del Genio civile di Aosta viene posto a disposizione della Regione in posizione di comando ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le funzioni già esercitate dal Provveditorato regionale per le opere pubbliche per il Piemonte nei confronti della Valle d'Aosta, inerenti alle funzioni amministrative della Regione, sono trasferite alla Regione.

Art. 8.

Sono delegate alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 4, le attribuzioni esercitate dagli uffici statali in ordine alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica.

Art. 9.

È istituito in Aosta il Compartimento regionale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) per la Valle d'Aosta.

Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, provvederà, con proprio decreto, all'attuazione della norma di cui al primo comma del presente articolo, in particolare per quanto attiene ai rapporti con il Compartimento regionale dell'ANAS di Torino.

È autorizzata la variazione in aumento di una unità, con funzioni di capo compartimento di 2^a classe, della tabella decima, quadro F, livello E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748.

Art. 10.

Ferme restando le attribuzioni che il competente organo della Regione Valle d'Aosta, in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, eser-

cita in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza, comprese la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione, ed in genere in ordine alla procedura di espropriazione per pubblica utilità per opere stradali o comunque a carico dello Stato, sono trasferite alla Regione anzidetta — in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, lettera c), della legge costituzionale medesima — le funzioni amministrative, concernenti le dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori ed in genere la procedura di espropriazione per pubblica utilità per le opere di competenza della Regione stessa, per quelle ad essa delegate con la presente legge ed in genere per tutte le opere non a carico dello Stato.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, le funzioni trasferite ai sensi del comma precedente sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta.

Art. 11.

Sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative esercitate dallo Stato, attraverso l'Ufficio della motorizzazione di Aosta, in materia di trasporti su funivie di ogni tipo, funicolari, tramvie, filovie e linee automobilistiche sia di persone che di merci, anche se sostitutive di linee tramviarie e ferroviarie in concessione e di linee dello Stato, definitivamente soppresse, a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, che siano di interesse regionale. Sono di interesse regionale quei servizi di trasporto che servono esclusivamente l'ambito territoriale della Regione.

Il Ministero dei trasporti, su richiesta della Regione Valle d'Aosta, riconosce ugualmente di interesse regionale una linea di trasporto pubblico che si svolga prevalentemente nel territorio e nell'interesse della Regione, con brevi tratti nel territorio di altra Regione.

Viene delegato alla Regione Valle d'Aosta l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative, inerenti al territorio regionale:

1) nel settore del personale delle aziende concessionarie: vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per il risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonchè nominare il presidente del consiglio di disciplina;

2) in materia di noleggio di autoveicoli con conducente e di servizi da piazza: approvare i regolamenti in genere e le deliberazioni dei comuni.

Sono comunque riservate alla competenza degli organi dello Stato le attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, l'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di cui al primo comma, nonchè le attribuzioni in materia di sicurezza degli impianti e dei veicoli e il trasporto degli effetti postali.

Art. 12.

In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettera i), ed all'articolo 3, lettera l), della legge costituzionale medesima, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, viene aggiunta la seguente lettera i):

« disciplina igienica e controlli sanitari sulle acque minerali e termali ».

Art. 13.

In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 4, in relazione all'articolo 2, lettera o), della legge costituzionale medesima, all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto

del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, viene aggiunto:

« ; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali ».

Fino a quando la Regione Valle d'Aosta non disponga diversamente con legge, il Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Torino continua ad esercitare le funzioni amministrative ad esso attribuite.

Art. 14.

La Regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di ordinamento delle minime proprietà colturali anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile.

Art. 15.

In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettera q), ultima parte, della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative che il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed altri organi centrali e periferici dello Stato esercitano, per il territorio della Valle d'Aosta, in materia di tutela del paesaggio.

Art. 16.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, è fissato alla scadenza di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono trasferiti alla Regione, oltre ai compiti dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), anche i beni mobili ed immobili, costituenti la struttura periferica dell'Ente nella Regione, destinati a dette attività.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche dell'ENALC in Valle d'Aosta sarà tra-

sferito alla Regione, conservando integralmente la posizione giuridica ed economica acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ente di provenienza.

I provvedimenti relativi al trasferimento del patrimonio e del personale dell'ENALC saranno adottati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Regione, entro il termine di cui al primo comma.

Nei casi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni di cui all'articolo 7, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 17.

A modifica del terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, le competenze della Soprintendenza ai beni librari di Torino inerenti al territorio della Valle d'Aosta — già attribuite alla biblioteca nazionale universitaria di Torino, con decreto ministeriale 30 marzo 1972 — sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta, che vi provvede con i propri uffici.

Art. 18.

Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di servizi antincendi relativi al territorio della Valle d'Aosta si intenderanno trasferite alla Regione Valle d'Aosta all'atto dell'emanazione delle relative norme legislative da parte della Regione medesima.

Art. 19.

Resteranno, comunque, ferme le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine a:

a) servizi tecnici per la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei be-

ni dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare, nonchè i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione civile sia in caso di eventi bellici, sia in caso di calamità. La Regione può, tuttavia, intervenire, con i propri mezzi, per porre in essere strumenti per l'incolumità delle persone e la preservazione dei beni;

b) preparazione di unità anticendi per le forze armate.

Art. 20.

Il presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta è delegato ad esercitare per il territorio della Valle d'Aosta anche le funzioni che la legge 8 dicembre 1970, n. 996, affida al commissario del Governo.

Il Comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, è, in Valle d'Aosta, organo della Regione. Ai lavori del Comitato regionale per la protezione civile della Valle d'Aosta possono essere chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, anche i sindaci dei maggiori comuni della Regione e, in ogni caso, i sindaci dei comuni colpiti da calamità naturali o catastrofe.

L'Ufficio regionale della protezione civile, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della suddetta legge 8 dicembre 1970, n. 996, è in Valle d'Aosta ufficio della Regione.

Art. 21.

Allorchè sarà avvenuto il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di servizi anticendi nei modi previsti dall'articolo 18 della presente legge, il contributo di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469, relativamente alle assicurazioni contro i danni per incendio concernenti i beni situati nella Valle d'Aosta, dovrà essere versato alla Regione Valle d'Aosta o direttamente alla Cassa antincendi che detta Regione istituisce.

Art. 22.

Le funzioni amministrative attribuite dalle leggi vigenti ad organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'istituzione di enti di credito di carattere esclusivamente locale in Valle d'Aosta sono esercitate dalla Regione.

La legge regionale istitutiva degli enti di cui al primo comma costituisce autorizzazione ai medesimi ad iniziare le operazioni di istituto.

Gli adempimenti degli organi statali in materia di istituzione di enti di credito per i quali le leggi dello Stato richiedono apposita domanda sono eseguiti d'ufficio dagli organi medesimi quando si tratta di enti di credito di carattere locale istituiti con legge della Regione Valle d'Aosta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge regionale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La Regione ha comunque facoltà di richiedere l'attuazione degli adempimenti di cui sopra, dopo l'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'ente o degli enti di credito, ma ancor prima della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e gli organi statali competenti devono, in tal caso, provvedere in merito entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, che deve essere corredata di esemplare del numero del *Bollettino Ufficiale* della Regione nel quale la legge relativa è pubblicata.

Art. 23.

I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva degli enti di cui all'articolo 22 sono adottati dai competenti organi dello Stato, sentita la Giunta regionale della Valle d'Aosta.

Art. 24.

Di ciascun organo collegiale degli enti di cui all'articolo 22 farà parte almeno un rappresentante designato dalla Regione Valle d'Aosta.

Art. 25.

Gli enti di cui all'articolo 22, ove intendano operare fuori del territorio della Valle d'Aosta, sono soggetti ad apposita autorizzazione dello Stato. Deve, però, essere sentito il parere della Regione Valle d'Aosta.

Art. 26.

La Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza concedono mutui alla Regione Valle d'Aosta per spese di investimento nell'esercizio delle sue funzioni corrispondenti a quello delle province.

Art. 27.

Gli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, di cui all'articolo 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, vengono approvati e resi esecutivi dalla Regione, previa intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle proposte del Consiglio scolastico regionale, sentite le commissioni miste di cui all'articolo 40 medesimo, nominate dal presidente della Giunta regionale.

Con la stessa procedura si provvede alla determinazione delle materie da insegnare in lingua francese, con gli adempimenti necessari per consentire l'inserimento per gli alunni provenienti da altre parti del territorio.

I presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di maturità sono di norma nominati tra il personale avente adeguata conoscenza della lingua francese. In ogni caso almeno tre membri della Commissione devono avere tale conoscenza.

I titoli di studio conseguiti nelle scuole della Regione della Valle d'Aosta sono validi a tutti gli effetti.

Art. 28.

Le competenze di cui all'articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948,

n. 4, includono anche quelle concernenti gli istituti d'arte, i licei artistici e le scuole popolari.

Art. 29.

La Regione provvede all'istituzione in Valle d'Aosta di scuole e istituti d'istruzione di cui all'articolo 2, lettera *r*), e all'articolo 3, lettera *g*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

La Regione provvede, altresì, al legale riconoscimento, pareggiamento e parifica di scuole e istituzioni scolastiche gestite in Valle d'Aosta da altri enti o da privati.

Art. 30.

Il Convitto nazionale « Federico Chabod » di Aosta, persona giuridica di diritto pubblico, assume la figura — prevista dall'articolo 2, lettera *a*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 — di ente dipendente dalla Regione Valle d'Aosta, con la denominazione di Convitto regionale « Federico Chabod ».

Ove non contrastino con le norme della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernenti la lingua e l'ordinamento scolastico nella Valle d'Aosta, si applicano al Convitto regionale « Federico Chabod » le norme statali sui convitti nazionali, con i dovuti adattamenti allo speciale ordinamento della Valle d'Aosta; in ogni caso si intenderanno sostituiti lo Stato e gli organi statali con la Regione ed i competenti organi regionali.

Al personale direttivo ed educativo del convitto regionale « Federico Chabod » si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1975, n. 861.

Art. 31.

La Regione provvede in ordine al personale ispettivo, direttivo, insegnante ed assistente delle scuole materne della Valle d'Aosta.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1975, n. 861.

Art. 32.

Con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3, lettera g), dello statuto speciale, può essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo le norme dell'articolo 4, n. 8, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e degli articoli 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

L'istituto di cui al primo comma svolgerà le funzioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 419, con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli articoli 39 e 40 dello statuto speciale.

Il consiglio direttivo dell'istituto sarà nominato dalla Regione.

I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo alinea dell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, saranno eletti, al di fuori del Consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella Regione.

I tre membri, di cui al terzo alinea dell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, saranno scelti dalla Regione su sei nominativi proposti dal Consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri.

I quattro membri, di cui al quarto alinea dell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, saranno scelti d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e la Regione, su otto nominativi proposti dalla prima sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Il presidente sarà eletto dal Consiglio direttivo tra i membri scelti dal Consiglio regionale.

La Regione nominerà il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 419.

La Regione provvederà all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma dell'articolo 16, commi secondo e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. L'assegnazione di tale personale sarà comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle scuole del territorio regionale, la Regione inoltrerà la richiesta di assegnazione al Ministro della pubblica istruzione il quale adotterà il provvedimento di comando.

I contributi di cui all'articolo 17, primo comma, lettera a), e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, nonché gli oneri per il personale comandato, saranno a carico, per quanto attiene all'istituto di cui al primo comma, del bilancio della Regione.

Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamento e strutture, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato e dalla Regione, a seconda che si tratti di iniziative d'interesse nazionale ovvero di interesse regionale.

Art. 33.

Sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative di cui agli articoli 2 e 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

L'autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni ed a acquistare beni immobili è delegata in Valle d'Aosta al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 34.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, tutte le funzioni

amministrative già di competenza degli organi centrali o periferici dello Stato in materia di igiene, sanità, assistenza ospedaliera ed assistenza profilattica, concernenti il territorio della Valle d'Aosta, sono esercitate — in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, lettera l), della legge costituzionale medesima — dalla Regione Valle d'Aosta. A tal fine, le funzioni anzidette, ancora esercitate da organi statali, sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta, con le sole eccezioni di cui all'articolo seguente.

Art. 35.

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

1) ai trasporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;

2) alla sanità aerea e di frontiera, ivi comprese le misure quarantenarie;

3) alla ricerca e sperimentazione scientifica di rilevanza nazionale svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;

4) agli aspetti sanitari della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

5) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura o agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Regione;

6) alla produzione, commercio, vendita e pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medicochirurgici e prodotti assimilati;

7) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione o somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati;

8) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico sanitari della produzione, commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati o succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; dei mangimi, integratori ed additivi nella alimentazione degli animali;

9) al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali ed al rilascio delle autorizzazioni per la loro utilizzazione a scopo sanitario e relativa pubblicità sanitaria;

10) alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare;

11) alle professioni sanitarie ed agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini ed ai collegi professionali;

12) alla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; alla determinazione delle materie fondamentali di insegnamento.

Restano ferme le leggi dello Stato sul riscontro diagnostico, sull'ammissibilità del prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico e sull'ammissibilità del trapianto di organi e tessuti da persone viventi.

Art. 36.

Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali della Valle d'Aosta cessano di essere organi periferici del Ministero della sanità e divengono organi periferici della Regione.

Art. 37.

Sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta — in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, lettera *m*), della legge costituzionale medesima — le funzioni amministrative degli organi cen-

trali dello Stato in materia di antichità e belle arti, per quanto concerne il territorio della Valle d'Aosta.

Tutti gli atti previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopra indicate sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne dà bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Restano, tuttavia, subordinate al nulla osta del Ministero per i beni culturali e ambientali le licenze di esportazione previste dall'articolo 36 della legge 1° giugno 1939, numero 1089.

Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha facoltà di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio del diritto di prelazione o della facoltà di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla richiesta di cui ai precedenti secondo e terzo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunci.

CAPO II

Disposizioni comuni

Art. 38.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Art. 39.

Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della Regione Valle d'Aosta, che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli

impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Detta funzione viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro od i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei ministri al CIPE per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Le disposizioni di cui ai precedenti due commi sostituiscono ogni altra norma concernente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, con particolare riguardo a quelle contenute nei decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 40.

La Regione Valle d'Aosta, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite o delegate, può avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico scientifico operanti per funzioni non trasferite o delegate.

Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della Regione.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con l'amministrazione regionale.

Art. 41.

Fino a quando non avrà istituito propri organi consultivi e comunque modificato la legislazione in materia, la Regione Valle d'Aosta, nell'esercizio delle attribuzioni che le spettano a titolo di trasferimento o di delega, deve sentire gli organi tecnici statali il cui parere sia richiesto dalle leggi dello Stato.

A detti organi la Regione può rivolgersi ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando sia previsto dalle leggi della Regione.

Nei casi considerati dal primo e dal secondo comma, ciascuno degli organi consultivi è integrato, ove già non lo sia, da un esperto, designato dalla Regione.

Art. 42.

È delegato alla Regione Valle d'Aosta, per le materie di sua competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private operanti nell'ambito regionale.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, il potere di cui al comma precedente è esercitato dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 43.

Ove non sia diversamente previsto nei precedenti articoli della presente legge, sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui alla presente legge ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza, nei singoli enti, istituzioni ed organizzazioni, di interessi finanziari dello Stato.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 44.

Fino a quando non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate ai Comuni ed agli enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale

attualmente esercitate nelle materie di cui agli articoli precedenti della presente legge.

Art. 45.

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione Valle d'Aosta in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui alla presente legge e, in generale, in quelle indicate negli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative di organi ed uffici centrali o periferici dello Stato.

Art. 46.

Nell'ipotesi in cui le norme precedenti comportino il trasferimento alla Regione di uffici periferici statali, si opera una successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonchè al relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonchè dei diritti ed obblighi a essi inerenti sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dai Ministeri competenti e dall'amministrazione regionale.

Art. 47.

Entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si effettua il trasferimento o la delega alla Regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, le amministrazioni dello Stato ed i loro organi ed uffici centrali e periferici provvederanno a consegnare alla Regione medesima, con elenchi descrittivi, gli atti concernenti le funzioni amministrative anzidette, salvo il caso di cui all'articolo 44.

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali trasferiti alla Regione Valle d'Aosta o le cui competenze passino o siano delegate a detta Regione vengono consegnati alla medesima mediante elenchi descrittivi.

Ove il trasferimento sia soltanto parziale, vengono consegnati alla Regione Valle d'Aosta le parti degli archivi ed i documenti che si riferiscono alla parte trasferita.

Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni.

Art. 48.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'articolo 49 della legge di contabilità dello Stato, prima della data di entrata in vigore della presente legge, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

Art. 49.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e sentita la Regione, viene determinato il contingente del personale statale, ivi compresi gli operai, ripartito per qualifica da trasferire con il proprio consenso alla Regione Valle d'Aosta.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo determinato ai sensi del comma precedente, sono ridotti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi ruoli organici di provenienza.

Il personale trasferito è inquadrato con legge regionale e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli regionali, garantendo in ogni caso la posizione giuridica ed economica acquisita da ciascun dipendente.

Art. 50.

Il finanziamento delle funzioni trasferite e delegate ai sensi degli articoli precedenti

della presente legge e non finanziate da fondi settoriali avverrà mediante attribuzione alla Regione Valle d'Aosta di un importo annuo corrispondente alla minore spesa direttamente o indirettamente gravante sul bilancio dello Stato nell'anno finanziario 1977.

Per l'anno 1978 e per quelli successivi l'ammontare di cui al precedente comma è maggiorato di una quota corrispondente all'incremento della componente prezzi sulla variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi, rispettivamente, nell'anno 1976 e successivi, quale risulta dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI IMPIEGATI STATALI NELLA VALLE D'AOSTA

Art. 51.

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 38, terzo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, osservano, nei concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le norme del presente titolo.

Art. 52.

Per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta, le Amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura dei posti in detta Regione, che deve aver luogo in Aosta e prevedere una prova facoltativa per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.

A parità di punteggio sono preferiti coloro che siano originari della Regione o che abbiano dimostrato di conoscere la predetta lingua.

Art. 53.

Per il trasferimento di impiegati statali in Valle d'Aosta sono preferiti coloro che siano originari della Regione o che conoscano la lingua francese.

Art. 54.

Per le assunzioni presso uffici statali aventi sede in Valle d'Aosta di impiegati delle carriere esecutiva e del personale ausiliario, in ottemperanza alle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie, l'essere originari della Regione e la conoscenza della lingua francese costituiscono titolo di preferenza.

Art. 55.

Le norme che precedono si applicano anche nei confronti dei concorsi banditi da enti pubblici non economici, quando ricorrano le condizioni previste dalle norme medesime.

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI SEGRETARI
COMUNALI IN VALLE D'AOSTA

Art. 56.

Per la nomina a segretario comunale in Valle d'Aosta è prescritta la piena conoscenza della lingua francese.

Art. 57.

Per la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene indetto, annualmente, con le forme e le modalità previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, un concorso per titoli ed esami per i posti di segretario comunale vacanti nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta della Valle d'Aosta.

Al concorso possono partecipare anche candidati sprovvisti del diploma di laurea, purchè in possesso del diploma di scuola media superiore e degli altri requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Si applicano gli articoli 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e 10 della legge 8 giugno 1962, numero 604.

Oltre alle prove scritte ed orali sulle materie indicate dalla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i candidati devono, per essere dichiarati idonei, superare una prova scritta ed una orale di lingua francese con la votazione non inferiore a sei decimi.

Alla commissione giudicatrice è aggregato un componente docente di lingua francese.

Art. 58.

I segretari comunali nominati a seguito del concorso di cui all'articolo precedente possono accedere a sedi della Valle d'Aosta di classe superiore a quella iniziale ed a qualunque altra sede della restante parte del territorio nazionale solo se provvisti di uno dei diplomi di laurea previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 59.

Restano ferme le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 21 della legge 9 agosto 1954, n. 748.

Resta ferma, altresì, la competenza del presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta per quanto concerne le attribuzioni che nel rimanente territorio nazionale spettano, in materia di segretari comunali, ai prefetti delle rispettive province.

Art. 60.

Le norme per l'attuazione dell'articolo 63 della presente legge saranno emanate con apposita legge dello Stato.

TITOLO IV

FUNZIONI DELL'AVVOCATURA DELLO
STATO NEI RIGUARDI DELLA REGIONE
VALLE D'AOSTA

Art. 61.

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Nei confronti dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati, rispettivamente, con i regi decreti 30 ottobre 1933, n. 1611 e n. 1612, e successive modificazioni, nonchè gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

In casi particolari la Regione ha facoltà di avvalersi del patrocinio di liberi professionisti.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLA NORMA SUL-
L'ELETTORATO PASSIVO NELL'ELEZIONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA

Art. 62.

L'articolo 5 della legge 5 agosto 1962, numero 1257, è così modificato:

« Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione ».

TITOLO VI

NORME RELATIVE AI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILI SUGLI ATTI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Art. 63.

La Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta, di cui all'articolo 45 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, esercita il controllo di legittimità sugli atti deliberativi degli organi collegiali o individuali della Regione e riguardanti i servizi e le funzioni di amministrazione attiva anche delegata della Regione.

Gli atti indicati nel comma precedente divengono esecutivi se la Commissione di coordinamento non ne pronuncia l'annullamento nel termine di 20 giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato, o se entro tale termine dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità, salvo quanto disposto dagli articoli 60 e 61 della presente legge.

L'esecutività è sospesa se nel termine di 20 giorni la Commissione di coordinamento chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e la relativa documentazione. In tale caso l'atto diviene esecutivo se la Commissione non ne pronuncia l'annullamento entro 20 giorni del ricevimento di quanto richiesto dall'Amministrazione regionale.

Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della Commissione di coordinamento rilascia immediatamente ricevuta degli atti sottoposti a controllo e delle note di risposta e relativi documenti che gli vengano presentati.

Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.

Non sono soggetti al controllo di legittimità di cui al presente articolo gli atti relativi alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge.

Art. 64.

Sono sottoposte al controllo di cui al secondo comma dell'articolo 46 dello Statuto speciale le deliberazioni concernenti:

- 1) le alienazioni, gli acquisti, le somministrazioni e gli appalti quando sia superato il valore di cinquecento milioni di lire;
- 2) l'alienazione di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni o di obbligazioni e l'acquisto degli stessi.

Art. 65.

Nei casi previsti dall'articolo 64, le deliberazioni divengono esecutive se la Commissione di coordinamento non ne pronuncia l'annullamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 63, nel termine ivi indicato o se nel termine stesso non invita, con richiesta motivata, l'organo regionale competente a riprenderle in esame. Divengono parimenti esecutive, se, entro il termine suddetto, la Commissione di coordinamento dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità nè motivi per chiedere il riesame.

Si applicano anche a questi casi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 63.

Ove l'organo competente confermi, senza modifiche, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dalla Commissione di coordinamento ai sensi del primo comma del presente articolo, la deliberazione diviene esecutiva, se non viene annullata, nel termine di venti giorni, per vizi di legittimità inerenti alla regolarità formale della nuova deliberazione.

Art. 66.

Gli atti deliberativi degli organi regionali, esclusi quelli di cui all'articolo 64, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione.

Gli atti dichiarati immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviati alla Commissione di coordinamento entro tre giorni dalla data in cui sono adottati. In difetto di tale invio, si ritengono decaduti.

Entro dieci giorni dal ricevimento, la Commissione, ove li ritenga illegittimi, ne pronunzia l'annullamento con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 63.

Art. 67.

La Regione ha diritto di essere udita dalla Commissione di coordinamento, in ogni fase del procedimento di controllo.

Art. 68.

Il controllo sulle deliberazioni adottate dai comuni e dagli altri enti locali nelle materie ad essi delegate o subdelegate dalla Regione Valle d'Aosta è attribuito agli organi regionali di controllo di cui all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 69.

Al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, spetta il trattamento economico del dirigente statale di livello funzionale B ed è assegnato un alloggio di servizio.

Non possono essere nominati alla carica predetta funzionari statali con qualifica inferiore a dirigente generale.

La spesa per gli assegni spettanti al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, è a carico del bilancio dello Stato. Essa è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 70.

Il rappresentante della Regione in seno alla Commissione di coordinamento dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Art. 71.

Con lo stesso procedimento di cui all'articolo 45 dello Statuto speciale, sono nominati i supplenti dei componenti della Commissione di coordinamento. I supplenti possono prendere parte alle riunioni della Commissione solo in caso di impedimento dei componenti.

Art. 72.

Gli organi statali e quelli regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, ogni notizia utile per lo svolgimento delle proprie funzioni, ivi compresi i dati statistici.

Art. 73.

Il primo comma dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, è così sostituito:

« I contratti dei comuni e degli altri enti locali, che eccedano i limiti di importo entro i quali è consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza autorizzazione, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione sul contratto del visto di esecutorietà da parte del presidente della Giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale. I contratti dell'Amministrazione regionale della specie di cui innanzi non sono soggetti in nessun caso a visto di esecutorietà e per essi i termini per la registrazione decorrono dalla data di stipulazione ».

Art. 74.

Per i contratti dell'Amministrazione regionale sui quali prima dell'entrata in vigore della presente legge sia stato apposto il visto di esecutorietà da parte del presidente della Giunta regionale, il termine per la registrazione fiscale decorre dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione di detto visto.

TITOLO VII

ESTENSIONE ALLA VALLE D'AOSTA
DEGLI ARTICOLI 1 E 8 DELLA LEGGE
22 LUGLIO 1975, N. 382

Art. 75.

Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria

entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e successive proroghe per estendere alla Regione Valle d'Aosta le disposizioni dei suddetti decreti legislativi.

Il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alla Regione Valle d'Aosta dovranno essere identici a quelli previsti per le Regioni a statuto ordinario, salva la materia delle cave nella quale saranno delegate alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative che saranno trasferite alle Regioni a statuto ordinario;

2) le disposizioni in materia finanziaria dovranno rispettare il disposto dell'articolo 50 della presente legge;

3) nel trasferimento di personale alla Regione Valle d'Aosta sarà data la preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;

4) dovranno essere comunque integralmente rispettate le funzioni amministrative già esercitate dalla Regione Valle d'Aosta.

Le norme delegate previste dal presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, previo parere della Regione Valle d'Aosta e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni.

Il parere della Regione dovrà essere espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente al parere della Regione, al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che dovrà essere espresso entro i successivi sessanta giorni.